

EBA/GL/2016/07

18/01/2017

Orientamenti

sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 20.03.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/07" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla definizione di default, in conformità al mandato conferito all' ABE ai sensi dell'art. 178, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano con riferimento a entrambi i seguenti metodi:
 - (a) il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) in conformità alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) il metodo standardizzato per il rischio di credito ai sensi del rinvio all'articolo 178 contenuto nell'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB dovrebbero applicare a tutte le esposizioni i requisiti previsti dai presenti orientamenti per il metodo IRB. Nel caso in cui gli enti abbiano ricevuto autorizzazione preventiva a utilizzare in modo permanente il metodo standardizzato in conformità all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013, o l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB in modo sequenziale in conformità all'art. 148 dello stesso regolamento, potranno applicare i requisiti di cui ai presenti orientamenti per il metodo standardizzato alle esposizioni soggette all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato o quelle previste dal piano di applicazione sequenziale.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto (i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.

Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva (UE) 36/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano dal 1° gennaio 2021. Pertanto gli enti dovrebbero, entro tale data, integrare i requisiti ivi previsti nelle proprie procedure interne e nei propri sistemi informatici. Tuttavia, le autorità competenti potranno, a propria discrezione, accelerare la tempistica della transizione.

Prima applicazione degli orientamenti da parte di enti che utilizzano il metodo IRB

11. Al fine di applicare per la prima volta i presenti orientamenti, gli enti che utilizzano il metodo IRB dovrebbero valutare e, conseguentemente, rettificare, ove necessario, i propri sistemi di rating, in modo che le stime dei parametri di rischio rispecchino la nuova definizione di default di cui ai presenti orientamenti, effettuando:

- (a) ove possibile, la rettifica dei dati storici sulla base della nuova definizione di default di cui ai presenti orientamenti, anche quale risultante dalle soglie di rilevanza per le obbligazioni scadute di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) la valutazione della rilevanza dell'impatto, su tutti i parametri di rischio e sui requisiti di fondi propri, della nuova definizione di default di cui ai presenti orientamenti e la comparazione con la definizione precedente, ove applicabile, dopo aver effettuato le pertinenti rettifiche dei dati storici;
- (c) la previsione di un ulteriore margine di cautela nei propri sistemi di rating, in modo da considerare possibili distorsioni delle stime di rischio derivanti dalla discordante definizione di default nei dati storici utilizzati per i modelli.

12. Le modifiche di cui al paragrafo 11, applicate ai sistemi di rating a seguito dell'applicazione dei presenti orientamenti, devono essere verificate dalla funzione di convalida interna e classificate in base al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 529/2014, e, sulla base di tale classificazione, essere notificate o approvate dalla relativa autorità competente.

13. Gli enti che utilizzano il metodo IRB e che devono ottenere previa autorizzazione delle autorità competenti in conformità all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 529/2014, al fine di integrare i presenti orientamenti entro la data di cui al paragrafo 10, dovrebbero concordare con le relative

² GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36.

autorità competenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di autorizzazione delle modifiche alla definizione di default.

14. Una volta avviata la raccolta dei dati da parte degli enti che applicano il metodo IRB ai sensi della nuova definizione di default di cui ai presenti orientamenti, nel corso della procedura di revisione periodica delle stime di rischio di cui all'art. 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, i suddetti enti dovrebbero ampliare o, laddove giustificato, riposizionare la finestra dei dati storici utilizzati per la quantificazione del rischio, in modo da includere i nuovi dati. Fino a quando non sia trascorso un adeguato lasso di tempo durante il quale è adottata una definizione omogenea di default, gli enti che utilizzano il metodo IRB, nel corso delle revisioni periodiche delle stime dei parametri di rischio, dovrebbero valutare l'adeguatezza del livello del margine di cautela di cui alla lettera b) del paragrafo 11.

Abrogazione

15. Le sezioni 3.3.2.1 e 3.4.4 degli orientamenti del CEBS sull'attuazione, convalida e valutazione delle misure avanzate (AMA) e dei metodi (GL10) basati sul rating interno (IRB), pubblicati il 4 aprile 2006, sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2021.

4. Criterio dello scaduto nell'identificazione del default

Conteggio dei giorni di arretrato

16. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove l'importo del capitale, degli interessi o delle commissioni non sia stato pagato alla data in cui era dovuto, gli enti sono tenuti a dichiarare in arretrato l'obbligazione creditizia. Nel caso in cui ci siano modifiche al programma di pagamenti delle obbligazioni creditizie di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, le politiche dell'istituto dovrebbero chiarire che il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe basarsi sul modificato programma di pagamenti.
17. Nel caso in cui il contratto di credito consenta esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto, le rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione non dovrebbero essere considerate come in arretrato, ma il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe basarsi sul nuovo programma, una volta specificato. Tuttavia, se il debitore modifica il programma oppure sospende o dilaziona i pagamenti, gli enti dovrebbero analizzare le ragioni di tale modifica e valutare le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.

18. Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di una normativa che preveda questa possibilità o in virtù di altre restrizioni legali, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere sospeso allo stesso modo durante tale lasso di tempo. Tuttavia, in tali situazioni, gli enti dovrebbero analizzare, ove possibile, le ragioni per l'esercizio dell'opzione relativa a una siffatta sospensione e dovrebbero valutare le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.
19. Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia oggetto ad una controversia tra debitore e l'ente, il conteggio dei giorni di arretrato potrà essere sospeso sino alla soluzione di detta controversia, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
 - (a) la controversia tra debitore e enti sull'esistenza o sull'ammontare dell'obbligazione creditizia è stata presentata dinanzi a un giudice o è stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno competente e si è tradotta in una decisione vincolante in conformità al quadro giuridico applicabile nella relativa giurisdizione;
 - (b) nel caso specifico di leasing, un reclamo formale è stato indirizzato all'ente in merito all'oggetto del contratto e la fondatezza del reclamo è stato confermato da un audit interno indipendente, da una convalida interna o da un'altra analoga unità indipendente di audit.
20. Nel caso di cambiamento del debitore a seguito di un evento, quale una fusione o un'acquisizione del debitore o altre operazioni analoghe, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere a partire dal momento in cui una diversa persona fisica o giuridica sia obbligata a pagare l'obbligazione. Nel caso di cambiamento del nome del debitore, invece, il conteggio dei giorni di arretrato non subisce modifiche.
21. Il calcolo della somma di tutti gli importi arretrati connessi a un'obbligazione creditizia del debitore verso l'ente, verso la sua impresa madre o verso una delle filiazioni del suddetto debitore, somma che gli enti sono tenuti a calcolare ai fini del confronto con la soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente in conformità all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere effettuato con una frequenza che consenta la tempestiva identificazione del default. Gli enti dovrebbero garantire che le informazioni sui giorni di arretrato e di default siano calcolate ad una certa data ogniqualvolta cui siano utilizzate nel processo decisionale interno, nella gestione interna dei rischi, nella rendicontazione interna o esterna e nei processi di calcolo dei requisiti di fondi propri. Nei casi in cui gli enti calcolano il conteggio dei giorni di arretrato con frequenza inferiore a quella giornaliera, essi dovrebbero assicurare che la data di default sia la data in cui il criterio dell'arretrato sia stato effettivamente rispettato.
22. La classificazione di un debitore in stato di default non dovrebbe essere soggetta a ulteriore giudizio esperto; una volta che il debitore risponda al criterio di arretrato, tutte le esposizioni

verso il suddetto sono considerate in stato di default, a meno che si verifichi di una delle due seguenti condizioni:

- (a) le esposizioni sono ammissibili come esposizioni al dettaglio e l'istituto applica la definizione di default a livello di singola linea di credito;
- (b) si ritiene che si sia verificata una cosiddetta «situazione tecnica di arretrato», in conformità al paragrafo 23.

Situazione tecnica di arretrato

23. Si dovrebbe considerare verificata una situazione tecnica di arretrato esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- (a) nel caso in cui un ente stabilisca che lo stato di default si è verificato quale risultato di errore a livello di dati o di sistema dell'ente, compresi errori manuali nelle procedure standardizzate, con esclusione di decisioni errate sul credito;
- (b) nel caso in cui un ente stabilisca che il default si è verificato in conseguenza della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal debitore, o qualora sia comprovato che il pagamento non ha avuto esito positivo a causa del mancato funzionamento del sistema di pagamento;
- (c) quando a causa della natura dell'operazione intercorra un lasso di tempo tra la ricezione del pagamento da parte di un ente e l'attribuzione di tale pagamento al conto interessato, per cui il pagamento è stato effettuato entro i 90 giorni e l'accredito sul conto del cliente ha avuto luogo dopo 90 giorni di arretrato;
- (d) nel caso specifico di accordi di factoring e di conseguente registrazione dei crediti commerciali acquistati nel bilancio dell'ente con superamento della soglia di rilevanza indicata dall'autorità competente, in conformità all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma senza che i crediti commerciali del debitore siano scaduti da oltre 30 giorni.

24. Le situazioni tecniche di arretrato non dovrebbero essere considerate come default ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tutti gli errori riscontrati che hanno portato alla situazione tecnica di arretrato dovrebbero essere rettificati dagli enti nel più breve tempo possibile.

Nel caso di enti che utilizzano il metodo IRB, le situazioni tecniche di arretrato dovrebbero essere escluse dalle serie di dati di riferimento delle esposizioni in stato di default ai fini della stima dei parametri di rischio.

Esposizioni verso amministrazioni centrali, autorità locali ed organismi del settore pubblico

25. Gli enti possono applicare un trattamento specifico per le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) il contratto riguarda la fornitura di beni o servizi, ove le procedure amministrative richiedano determinati controlli connessi all'esecuzione del contratto prima che il pagamento possa essere effettuato: ciò si applica in particolare per le esposizioni di factoring o altri accordi analoghi, ma non a strumenti finanziari quali i titoli obbligazionari;
- (b) tranne il ritardo nel pagamento, non sussistono altre indicazioni dell'improbabile adempimento come specificato ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai presenti orientamenti, e la situazione finanziaria del debitore è sana e non esistono ragionevoli preoccupazioni che l'obbligazione potrebbe non essere pagata per intero, compresi, se del caso, gli eventuali interessi di mora;
- (c) l'obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.

26. Gli enti che decidono di applicare il trattamento specifico di cui al paragrafo 25 dovrebbero applicare tutte le condizioni seguenti:

- (a) le esposizioni non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia di rilevanza per le altre esposizioni verso il debitore;
- (b) non dovrebbero essere considerate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (c) dovrebbero essere chiaramente documentate come esposizioni soggette al trattamento specifico.

Disposizioni specifiche applicabili al factoring e ai crediti commerciali acquistati

27. Nel caso di accordi di factoring laddove i crediti commerciali ceduti non siano iscritti nel bilancio del factor e il factor sia responsabile direttamente nei confronti del cliente fino a una determinata percentuale concordata, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere dal momento in cui il conto di factoring è in debito, ossia dal momento in cui gli anticipi versati per i crediti commerciali eccedano la percentuale concordata tra il factor e il cliente. Al fine di determinare le esposizioni scadute del cliente di un factor, gli enti sono tenuti a effettuare entrambe le seguenti operazioni:
- (a) confrontare la somma dell'importo del conto di factoring in debito e tutte le altre obbligazioni scadute del cliente registrate nel bilancio del factor, con la componente assoluta della soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) considerare il rapporto tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo complessivo del valore corrente del conto di factoring, ossia il valore dell'importo degli anticipi per i crediti commerciali e tutte le altre esposizioni in bilancio relative alle obbligazioni creditizie del cliente, e confrontarlo con la componente relativa alla soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
28. Qualora vi siano accordi di factoring per i quali i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio del factor e il factor abbia esposizioni verso i debitori del cliente, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe iniziare quando il pagamento di un singolo credito diventa esigibile. In questa situazione, per gli enti che utilizzano il metodo IRB, in virtù del fatto che i crediti ceduti sono crediti commerciali acquistati, nel caso in cui tali crediti soddisfino i requisiti di cui all'art. 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, nel caso di crediti verso imprese acquistati, i requisiti di cui all'art. 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, potrà essere applicata la definizione di default per le esposizioni al dettaglio in conformità alla sezione 9 dei presenti orientamenti.
29. Nei casi in cui l'ente riconosca gli eventi connessi al rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati come definiti all'art. 4, paragrafo 1, punto 53), del regolamento (UE) n. 575/2013, tali eventi non dovrebbero essere considerati tali da comportare il default del debitore. Nel caso in cui l'importo del credito sia stato ridotto a seguito di eventi connessi con il rischio di diluizione come sconti, deduzioni, compensazioni o note di credito emesse dal cedente, l'ammontare ridotto del credito commerciale dovrebbe essere incluso nel calcolo dei giorni di arretrato. Nel caso di controversia tra il debitore e il cedente e laddove tale circostanza sia riconosciuta come connessa al rischio di diluizione, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe essere sospeso fino a quando la controversia non sia stata risolta.

30. Eventi riconosciuti come connessi al rischio di diluizione e quindi esclusi dall'identificazione del default dovrebbero essere inclusi nel calcolo dei requisiti di fondi propri o del capitale interno per il rischio di diluizione. Nel caso in cui gli enti riconoscano un numero significativo di eventi connessi con il rischio di diluizione, essi dovrebbero analizzare e documentare le ragioni di tali eventi e valutare le eventuali indicazioni dell'improbabile adempimento, in conformità all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla sezione 5 dei presenti orientamenti.
31. Nel caso in cui il debitore non sia stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale da parte del cliente del factor e l'ente abbia la prova che il pagamento relativo al credito commerciale sia stato effettuato al cliente, l'ente non dovrebbe considerare il credito commerciale in arretrato. Nel caso in cui il debitore sia stato debitamente informato della cessione del credito commerciale, ma abbia comunque effettuato il pagamento al cliente, l'ente dovrebbe continuare a contare i giorni di arretrato secondo le condizioni del credito commerciale.
32. Nel caso specifico di accordi di factoring non comunicati, qualora i debitori non siano informati in merito alla cessione dei crediti commerciali, ma i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio del factor, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere a partire dal momento convenuto con il cliente in cui i pagamenti effettuati dai debitori dovrebbero essere trasferiti dal cliente al factor.

Determinazione della soglia di rilevanza

33. Le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE i livelli delle soglie di rilevanza da esse stabiliti nella rispettiva giurisdizione in conformità all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione elaborate ai sensi dell'art. 178, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui le autorità competenti stabiliscano la componente relativa della soglia di rilevanza a un livello diverso dall'1% di cui a tali norme tecniche di regolamentazione, dette autorità dovrebbero fornire all'ABE la giustificazione relativa a detto diverso livello di soglia.
34. Gli enti dovrebbero applicare la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute fissata dalle autorità competenti di cui all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti possono individuare i default sulla base di una soglia inferiore nel caso in cui possano dimostrare che la questa soglia minima sia un'indicazione rilevante dell'improbabile adempimento e non comporti un eccessivo numero di inadempimenti che ritornino allo status di non default subito dopo il riconoscimento del default o che riducano i requisiti patrimoniali. Nel caso di specie gli enti dovrebbero registrare nelle loro banche dati le informazioni sulla causa del default come ulteriore specifica indicazione dell'improbabile adempimento.

5. Indicazioni dell'improbabile adempimento

Stato di sofferenza o incaglio

35. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'art. 178, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono tener conto del fatto che un debitore si trova in una situazione di improbabile adempimento nel caso in cui l'interesse connesso alle obbligazioni creditizie non sia più iscritto nel conto economico dell'istituto a causa della diminuzione della qualità creditizia dell'obbligazione.

Rettifiche specifiche di valore sui crediti (SCRA)

36. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'art. 178, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, tutte le seguenti rettifiche specifiche di valore sui crediti (specific credit risk adjustments, SCRA) dovrebbero essere considerate come risultato di un significativo scadimento del merito di credito di un'obbligazione creditizia e, di conseguenza, dovrebbero essere considerate come una indicazione dell'improbabile adempimento:

(a) le perdite rilevate nel conto economico per gli strumenti valutati al valore equo (fair value) che rappresentano una riduzione di valore connessa al rischio di credito ai sensi della disciplina contabile applicabile;

(b) le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un'esposizione individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, valutate singolarmente o collettivamente.

37. Le SCRA che coprono le perdite per le quali l'esperienza passata, calibrata sulla base dei dati attualmente osservabili, indichi che la perdita si è verificata sebbene l'ente non sia ancora in grado di stabilire quale esposizione individuale abbia subito tali perdite («perdite sostenute ma non iscritte»), non dovrebbero essere considerate un'indicazione dell'improbabile adempimento di uno specifico debitore.

38. Nei casi in cui l'ente consideri le esposizioni come deteriorate dal punto di vista contabile, si ha una situazione che dovrebbe essere considerata un'indicazione supplementare dell'improbabile adempimento, pertanto il debitore dovrebbe essere considerato in stato di default indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali SCRA assegnate a questa esposizione. Nel caso in cui, in conformità alla disciplina contabile applicabile all'eventualità che le esposizioni con perdite sostenute ma non iscritte siano riconosciute come deteriorate, si ha una situazione che non dovrebbe essere considerata come un'indicazione dell'improbabile adempimento.

39. Nei casi in cui l'ente consideri un'esposizione quale deteriorata ai sensi dell'IFRS 9 ossia la assegni alla stadio 3 di cui all'IFRS 9 Strumenti Finanziari, pubblicati dallo IASB nel luglio 2014, tale esposizione dovrebbe essere considerata in stato di default, salvo laddove sia stata considerata come credito deteriorato dal punto di vista contabile a causa del ritardo nel pagamento e si verificano una o tutte le seguenti condizioni:
- (a) le autorità competenti hanno sostituito i 90 giorni di arretrato con 180 giorni di arretrato in conformità all'art. 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, e tale periodo più lungo non sia utilizzato ai fini del riconoscimento della riduzione del valore del credito;
 - (b) non è stata oltrepassata la soglia di rilevanza di cui all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (c) l'esposizione è stata riconosciuta quale situazione tecnica di arretrato, in conformità al paragrafo 23;
 - (d) l'esposizione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 25.
40. Nel caso in cui l'istituto utilizzi sia l'IFRS 9 sia un'altra disciplina contabile, dovrebbe scegliere se qualificare le esposizioni in stato di default in conformità ai paragrafi da 36 a 38 o in conformità al paragrafo 39. Una volta effettuata la scelta, dovrebbe applicarla in modo coerente nel tempo.

Cessione dell'obbligazione creditizia

41. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'art. 178, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero prendere in considerazione la natura e la rilevanza della perdita connessa alla cessione delle obbligazioni creditizie, conformemente ai seguenti paragrafi. Le operazioni di cartolarizzazione tradizionale con trasferimento significativo del rischio e le vendite infragruppo di obbligazioni creditizie dovrebbero essere considerate come cessioni delle obbligazioni creditizie.
42. Gli enti dovrebbero analizzare le ragioni per la cessione delle obbligazioni creditizie e delle eventuali perdite conseguentemente contabilizzate. Nel caso in cui i motivi per la cessione delle obbligazioni creditizie non siano connessi al rischio di credito, come laddove sussista la necessità di incrementare la liquidità dell'ente o vi sia un cambiamento nella strategia aziendale, e l'ente non ritenga la qualità creditizia delle suddette obbligazioni come diminuita, la perdita economica connessa alla cessione di tali obbligazioni dovrebbe essere considerata come non connessa al credito. In tale caso la cessione non dovrebbe essere considerata un'indicazione di default, anche qualora la perdita sia significativa, a condizione che vi sia una giustificazione adeguata e documentata del trattamento della perdita da cessione come non correlata al rischio di credito. Gli enti possono, in particolare, considerare la perdita derivante dalla cessione delle obbligazioni creditizie come non connessa al rischio di credito laddove le

attività oggetto della cessione siano attività negoziate pubblicamente e valutate al valore equo.

43. Tuttavia, nel caso in cui la perdita derivante dalla cessione delle obbligazioni creditizie sia connessa alla qualità creditizia delle obbligazioni stesse, in particolare laddove l'ente ceda le obbligazioni creditizie a causa della diminuzione della loro qualità creditizia, lo stesso ente dovrebbe esaminare la significatività della perdita economica e, qualora sia significativa, quest'ultima dovrebbe essere considerata una indicazione di default.
44. Gli enti dovrebbero stabilire una soglia per considerare significativa la perdita economica connessa al rischio di credito con riferimento alla cessione di obbligazioni creditizie. La soglia dovrebbe essere calcolata secondo la seguente formula, e non dovrebbe essere superiore al 5 %:

$$L = \frac{E - P}{E}$$

laddove:

L è la perdita economica connessa alla cessione delle obbligazioni creditizie;

E è l'esposizione totale delle obbligazioni oggetto di cessione, compresi gli interessi e le spese;

P è il prezzo pattuito per la vendita delle obbligazioni.

45. Al fine di valutare la rilevanza della perdita economica complessiva connessa alla cessione delle obbligazioni creditizie, gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica e confrontarla con la soglia di cui al paragrafo 44. Nel caso in cui la perdita economica sia superiore a tale soglia gli enti dovrebbero considerare le obbligazioni creditizie in stato di default.
46. La cessione delle obbligazioni creditizie può essere effettuata prima o dopo il default. Nel caso di enti che utilizzano il metodo IRB, indipendentemente dal momento della cessione, se quest'ultima era correlata a una significativa perdita economica connessa al rischio di credito, le informazioni riguardanti la perdita dovrebbero essere adeguatamente registrate e conservate per la stima dei parametri di rischio.
47. Nel caso in cui si verifichi la cessione di un'obbligazione creditizia con una perdita economica significativa connessa al rischio di credito prima dell'identificazione del default su tale esposizione, il momento della cessione dovrebbe essere considerato il momento di default. Nel caso di cessione parziale delle obbligazioni totali di un debitore nell'eventualità in cui la cessione sia associata a una significativa perdita economica connessa al rischio di credito, tutte le altre esposizioni verso il suddetto debitore dovrebbero essere considerate in stato di default, a meno che le esposizioni siano ammissibili come esposizioni al dettaglio e l'ente applichi la definizione di default a livello di singola linea di credito.

48. Nel caso di cessione di un portafoglio di esposizioni, il trattamento delle singole obbligazioni creditizie in questo portafoglio dovrebbe essere stabilito secondo le modalità con cui è stato determinato il prezzo del portafoglio stesso. Nel caso in cui il prezzo del portafoglio complessivo sia stato determinato specificando lo sconto su particolari obbligazioni creditizie, la significatività della perdita economica connessa al rischio di credito dovrebbe essere valutata singolarmente per ciascuna esposizione nello stesso portafoglio. Tuttavia, nel caso in cui il prezzo sia stato determinato solo a livello di portafoglio, la significatività della perdita economica connessa al rischio di credito può essere valutata a livello di portafoglio e in tal caso, qualora fosse oltrepassata la soglia di cui al paragrafo 44, tutte le obbligazioni creditizie in questo portafoglio dovrebbero essere considerate come in default al momento della cessione.

Ristrutturazione onerosa

49. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'art. 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, una ristrutturazione onerosa dovrebbe essere considerata avvenuta nel caso di concessioni nei confronti di un debitore che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell'onorare i propri impegni finanziari come specificato nei paragrafi da 163 a 167 e da 172 a 174 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014³, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227⁴ della Commissione.

50. Dal momento che, come indicato alla lettera d) dell'art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, il debitore dovrebbe essere considerato in stato di default laddove la ristrutturazione onerosa implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria, nel caso di esposizioni oggetto di concessioni, il debitore dovrebbe essere classificato in stato di default solo quando le relative misure di concessione implicino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria.

51. Gli enti dovrebbero stabilire una soglia per la ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle commissioni. Tale soglia dovrebbe essere calcolata secondo la formula seguente, e non dovrebbe essere superiore all'1 % :

$$DO = \frac{NPV_0 - NPV_1}{NPV_0}$$

laddove:

DO è la ridotta obbligazione finanziaria;

³ GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1.

⁴ GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1.

NPV_0 è il valore attuale netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni non pagati) previsti ai sensi degli obblighi contrattuali prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente;

NPV_1 è il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base del nuovo accordo, attualizzati utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente.

52. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'art. 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per ogni ristrutturazione onerosa, gli enti dovrebbero calcolare l'obbligazione finanziaria ridotta e compararla con la soglia di cui al paragrafo 51. Nel caso in cui l'obbligazione finanziaria ridotta sia superiore a tale soglia, le esposizioni dovrebbero essere considerate in stato di default.
53. Tuttavia, nel caso in cui l'obbligazione finanziaria ridotta sia al di sotto della soglia specificata, e in particolare quando il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base dell'accordo di ristrutturazione onerosa sia più elevato del valore attuale netto dei flussi di cassa previsti prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, gli enti dovrebbero valutare tali esposizioni per verificare se vi siano altri possibili indicazioni dell'improbabile adempimento. Nel caso in cui l'ente abbia ragionevoli dubbi riguardo alla probabilità di rimborso totale e tempestivo dell'obbligazione ai sensi del nuovo accordo, il debitore dovrebbe essere considerato in stato di default. Gli indicatori che possono suggerire l'improbabile adempimento includono:
- (a) il pagamento di una ingente somma forfettaria prevista alla fine del programma di rimborso;
 - (b) un piano di rimborso irregolare laddove siano previsti pagamenti significativamente inferiori all'inizio del programma di rimborso;
 - (c) un periodo di tolleranza significativo all'inizio del programma di rimborso;
 - (d) le esposizioni verso il debitore sono state oggetto di ristrutturazione onerosa più di una volta.
54. Qualsiasi concessione estesa a un debitore già in stato di default dovrebbe comportare la classificazione del debitore come ristrutturazione onerosa. Tutte le esposizioni classificate come «oggetto di concessione deteriorate» in conformità all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, dovrebbero essere classificate come in stato di default e soggette a ristrutturazioni onerose.
55. Qualora eventuali modifiche del programma delle obbligazioni creditizie di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano la conseguenza di difficoltà

finanziarie di un debitore, gli enti dovrebbero inoltre valutare se sia avvenuta una ristrutturazione onerosa e se si sia verificato un'indicazione dell'improbabile adempimento.

Fallimento

56. Ai fini dell'improbabile adempimento di cui all'art. 178, paragrafo 3, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero specificare chiaramente nelle rispettive politiche interne quale tipo di accordo è considerato come un provvedimento o come tutela analoga al fallimento, tenendo conto di tutti i relativi quadri giuridici e delle caratteristiche tipiche di tale tutela:

- (a) il sistema di tutela comprende tutti i creditori o tutti i creditori con crediti non garantiti;
- (b) i termini e le condizioni del sistema di tutela sono approvate dal giudice o da altra autorità competente;
- (c) i termini e le condizioni del sistema di tutela comprendono una sospensione temporanea dei pagamenti o l'estinzione parziale del debito;
- (d) le misure comportano una qualche forma di controllo sulla gestione della società e delle sue attività;
- (e) nel caso in cui il sistema di tutela fallisca, l'impresa sarebbe a rischio di liquidazione.

57. Gli enti dovrebbero trattare tutti gli accordi di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 2015/848⁵ come un provvedimento o una tutela analoga al fallimento.

Altre indicazioni dell'improbabile adempimento

58. Gli enti dovrebbero specificare nelle rispettive politiche e procedure interne eventuali altre indicazioni dell'improbabile adempimento di un debitore, oltre a quelli di cui all'art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Dette indicazioni ulteriori dovrebbero essere specificate per tipologia di esposizioni, come definito all'art. 142, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle relative specificità, e dovrebbero essere specificate per tutte le linee di business, persone giuridiche o aree geografiche. La presenza di un'indicazione supplementare dell'improbabile adempimento dovrebbe comportare la riclassificazione automatica come esposizioni in stato di default o far scattare una valutazione caso per caso e può includere indicazioni basate su informazioni interne o esterne.

⁵ Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

59. Tra le possibili indicazioni dell'improbabile adempimento che potrebbero essere prese in considerazione dagli enti sulla base di informazioni interne figurano i seguenti:

- (a) le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate;
- (b) sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di un mutuatario di generare flussi di cassa stabili e sufficienti;
- (c) il livello della leva finanziaria complessiva del mutuatario è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria;
- (d) il mutuatario ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito;
- (e) l'ente ha esercitato qualsiasi forma di collateral, fra cui una garanzia;
- (f) per le esposizioni verso un individuo: il default di una società completamente di proprietà di una persona fisica, qualora quest'ultima abbia fornito all'ente una garanzia personale per tutte le obbligazioni della società;
- (g) per le esposizioni al dettaglio, alle quali si applichi la definizione di default a livello di una singola linea di credito, la circostanza che una parte significativa dell'intera obbligazione del debitore è in stato di default;
- (h) la segnalazione di un'esposizione come deteriorata in conformità all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, tranne nel caso in cui le autorità competenti abbiano sostituito i 90 giorni con 180 giorni di arretrato in conformità all'art. 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

60. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche le informazioni disponibili nelle banche dati esterne, compresi i registri dei crediti, gli indicatori macroeconomici e le fonti pubbliche di informazione, compresi gli articoli di stampa e le relazioni degli analisti finanziari. Tra le indicazioni dell'improbabile adempimento che potrebbero essere prese in considerazione dagli enti sulla base di informazioni esterne figurano i seguenti:

- (a) la registrazione nel relativo registro di credito di ritardi significativi nei pagamenti;
- (b) la crisi del settore in cui opera la controparte unita a una posizione di debolezza della stessa controparte in questo settore;
- (c) la scomparsa di un mercato attivo di un'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie del debitore;

(d) l'informazione, pervenuta a un ente, che una terza parte, in particolare un altro ente, ha presentato istanza di fallimento o di un'analogia tutela del debitore.

61. Nel momento in cui stabiliscono i criteri per lo improbabile adempimento, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le relazioni all'interno dei gruppi di clienti connessi secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, gli enti dovrebbero specificare nelle proprie politiche interne quando il default di un debitore all'interno del gruppo di clienti connessi ha un effetto di contagio su altri soggetti all'interno di tale gruppo. Tali specifiche dovrebbero essere in linea con appropriate politiche per l'assegnazione delle esposizioni verso una classe del debitore e a gruppi di clienti connessi, in conformità all'art. 172, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora tali criteri non siano stati stabiliti per una situazione atipica, in caso di default di un debitore che fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero valutare il potenziale improbabile adempimento di tutti gli altri soggetti all'interno di tale gruppo, caso per caso.
62. Nel caso in cui un'attività finanziaria sia stata acquistata o originata da un ente con un significativo sconto, gli enti sono tenuti a valutare se tale sconto rifletta il deterioramento della qualità creditizia del debitore e se vi siano indicazioni di default in conformità ai presenti orientamenti. La valutazione del improbabile adempimento dovrebbe fare riferimento all'importo complessivo dovuto dal debitore, a prescindere dal prezzo che l'ente ha pagato per l'attività. Questa valutazione può basarsi su una due diligence eseguita prima dell'acquisto dell'attività o sull'analisi effettuata a fini contabili per determinare se l'attività è deteriorata.
63. Gli enti dovrebbero disporre di politiche e procedure adeguate per identificare le frodi creditizie. In genere, quando vengano individuate frodi creditizie, l'esposizione è già in default sulla base di ritardi di pagamento significativi. Tuttavia, se la frode creditizia sia individuata prima di aver rilevato il default, tale condotta dovrebbe essere trattata come un'indicazione supplementare dell'improbabile adempimento.

Processi di governance riguardanti l'improbabile adempimento

64. Gli enti dovrebbero definire politiche relative alla definizione di default al fine di garantire la sua applicazione uniforme ed efficace e, in particolare, dovrebbero disporre di politiche e procedure chiare sull'applicazione dei criteri dell'improbabile adempimento ai sensi dell'art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di tutte le altre indicazioni dell'improbabile adempimento come specificato dall'ente, per tutte le esposizioni definite all'art. 142, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, per tutte le linee di business, persone giuridiche o aree geografiche.
65. Per quanto riguarda ciascuna indicazione dell'improbabile adempimento, gli enti dovrebbero definire metodi adeguati di identificazione, comprese le fonti di informazione e la frequenza

dei controlli. Le fonti di informazione dovrebbero includere sia le fonti interne che esterne, comprese in particolare le relative banche dati esterne e i registri.

6. Applicazione della definizione di default ai dati esterni

66. Gli enti che utilizzano il metodo IRB e i dati esterni ai fini della valutazione dei parametri di rischio ai sensi dell'art. 178, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero applicare le disposizioni di cui alla presente sezione.
67. Ai fini dell'art. 178, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero effettuare tutte le seguenti operazioni:
- (a) verificare se la definizione di default utilizzata nei dati esterni è in linea con l'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) verificare se la definizione di default utilizzata nei dati esterni sia coerente con la definizione di default come applicata dall'ente per il relativo portafoglio di esposizioni, compresi in particolare: il conteggio e numero di giorni di arretrato che fanno scattare lo stato di default, la struttura e il livello della soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato, la definizione di ristrutturazione onerosa che fa scattare lo stato di default, la tipologia e il livello delle rettifiche specifiche per il rischio di credito che dà luogo a default e i criteri per ritornare nello stato di non default;
 - (c) documentare le fonti dei dati esterni, la definizione di default utilizzata in tali dati esterni, l'analisi effettuata e tutte le differenze individuate.
68. Per ciascuna differenza evidenziata nella definizione di default e derivante dalla valutazione del paragrafo 67, gli enti dovrebbero effettuare tutte le seguenti operazioni:
- (a) valutare se la rettifica della definizione di default interna comporterebbe un maggiore o un minore tasso di default o se sia impossibile determinarlo;
 - (b) eseguire opportune rettifiche ai dati esterni o essere in grado di dimostrare che la differenza è trascurabile in termini di impatto su tutti i parametri di rischio e sui requisiti in materia di fondi propri.
69. Con riferimento alla totalità delle differenze rilevate nella definizione di default derivante dalla valutazione di cui al paragrafo 67 e tenendo conto delle rettifiche effettuate in conformità alla lettera b) del paragrafo 68, gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che si è realizzata una sostanziale equivalenza con la definizione

interna di default, anche, ove possibile, confrontando il tasso di default dei dati interni su una relativa tipologia di esposizione con dati esterni.

70. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 67 identifichi differenze nella definizione di default che il processo del paragrafo 68 riveli come non trascurabili ma che non si possano risolvere con le rettifiche dei dati esterni, gli enti sono tenuti ad adottare un adeguato margine di cautela nella stima dei parametri di rischio di cui all'art. 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tal caso, gli enti dovrebbero garantire che tale ulteriore margine di cautela rispecchi la rilevanza delle differenze restanti nella definizione di default e il loro possibile impatto su tutti i parametri di rischio.

7. Criteri per il ritorno a uno stato di non default

Condizioni minime per la riclassificazione a uno stato di non default

71. Ai fini dell'applicazione dell'art. 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per le situazioni di cui al paragrafo 72, gli enti dovrebbero effettuare tutte le operazioni seguenti:
- (a) considerare che l'attivazione del default non continua ad applicarsi a una esposizione precedentemente classificata come in stato di default, laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non siano più rispettate le condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettera b), e all'art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) tener conto del comportamento del debitore durante il periodo di cui alla lettera a);
 - (c) tener conto della situazione finanziaria del debitore durante il periodo di cui alla lettera a);
 - (d) successivamente al periodo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione e, laddove l'ente constati ancora l'improbabile adempimento integrale delle proprie obbligazioni senza l'escussione di garanzie, le esposizioni dovrebbero continuare a essere classificate come in default fino a che l'ente è soddisfatto che il miglioramento della qualità creditizia sia effettivo e permanente;
 - (e) le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dovrebbero verificarsi anche con riferimento alle nuove esposizioni verso il debitore, in particolare qualora le precedenti esposizioni in stato di default verso il suddetto debitore siano state vendute o annullate.

Gli enti possono applicare il periodo di cui alla lettera a) a tutte le esposizioni, o applicare periodi diversi per i diversi tipi di esposizioni.

72. Ai fini dell'applicazione dell'art. 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel caso in cui si applichi la ristrutturazione onerosa ai sensi del paragrafo 49 dei presenti orientamenti a un'esposizione in stato di default, indipendentemente dal fatto che tale ristrutturazione sia stata effettuata prima o dopo l'individuazione del default, gli enti dovrebbero considerare che nessun indicatore del default continui ad applicarsi a una esposizione precedentemente in stato di default, nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dall'ultimo di uno dei seguenti eventi:

- (a) il momento della concessione delle misure di ristrutturazione;
- (b) il momento in cui la esposizione è classificata come in stato di default;
- (c) la fine del periodo di tolleranza incluso negli accordi di ristrutturazione.

73. Gli enti dovrebbero riclassificare l'esposizione in stato di non default una volta trascorso almeno un anno, come al paragrafo precedente, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) nel corso di tale periodo è stato effettuato un pagamento significativo da parte del debitore. Un pagamento significativo può essere considerato effettuato quando il debitore abbia rimborsato, tramite pagamenti regolari secondo gli accordi di ristrutturazione, un totale pari all'importo che era precedentemente scaduto (se vi erano importi scaduti) o che era stato annullato (se non vi erano importi scaduti) nell'ambito delle misure di ristrutturazione;
- (b) durante tale periodo, sono stati effettuati pagamenti regolari, in base al programma applicabile successivamente agli accordi di ristrutturazione;
- (c) non vi sono obbligazioni creditizie scadute secondo il programma applicabile successivamente agli accordi di ristrutturazione;
- (d) non sussistono indicazioni dell'improbabile adempimento ai sensi dell'art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi ulteriore indicazione dell'improbabile adempimento stabilito dall'ente;
- (e) l'ente non ritiene improbabile che il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie secondo il programma successivo agli accordi di ristrutturazione senza l'escussione di garanzie. Nella presente valutazione gli enti dovrebbero esaminare in particolare le situazioni in cui è previsto il pagamento di una consistente somma forfettaria o pagamenti significativamente maggiori alla fine del piano di rimborso;

- (f) dovrebbero essersi verificate le condizioni di cui alle lettere da a) a e) anche con riferimento alle nuove esposizioni verso il debitore, in particolare nel caso in cui le precedenti esposizioni in stato di default verso detto debitore, oggetto di ristrutturazione onerosa, siano state cedute o annullate.

74. Laddove debitore cambia a seguito di un evento quale una fusione o un'acquisizione dello stesso o qualunque altra operazione analoga, l'ente non dovrebbe applicare il paragrafo 73, lettera (a). Nel caso di modifica del nome del debitore gli enti dovrebbero invece applicare detto paragrafo.

Monitoraggio dell'efficacia della politica

75. Ai fini dell'applicazione dell'art. 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente dovrebbe definire criteri e politiche chiare riguardanti il caso in cui il debitore possa essere riclassificato come in stato di non default e, più in particolare, chiarire entrambi i seguenti punti:

- (a) quando si possa ritenere che il miglioramento della situazione finanziaria di un debitore sia sufficiente a consentire il rimborso integrale e tempestivo dell'obbligazione creditizia;
- (b) quando è realmente plausibile che il rimborso possa essere effettuato anche laddove ci sia un miglioramento della situazione finanziaria di un debitore in conformità alla lettera a).

76. Gli enti dovrebbero controllare regolarmente l'efficacia delle rispettive politiche di cui al paragrafo 75 e, in particolare, monitorare e analizzare:

- (a) i cambiamenti di status dei debitori o delle linee di credito;
- (b) l'impatto delle politiche adottate sui tassi di cura;
- (c) l'impatto delle politiche adottate su default multipli.

77. È atteso che l'ente abbia un numero limitato di debitori in default subito dopo il ritorno allo stato di non default. Nel caso di un ampio numero di default multipli, l'ente dovrebbe rivedere le proprie politiche per quanto riguarda la riclassificazione delle esposizioni.

78. L'analisi dei cambiamenti dello status degli debitori o delle linee di credito dovrebbe, in particolare, essere considerata al fine di precisare i termini di cui ai paragrafi 71 e 72. Gli enti possono indicare periodi più lunghi per le esposizioni classificate come in stato di default nei 24 mesi precedenti.

8. Uniformità di applicazione della definizione di default

Quadro d'insieme

79. Gli enti dovrebbero adottare adeguati meccanismi e procedure al fine di assicurare che la definizione di default sia applicata e utilizzata in modo corretto e, in particolare, dovrebbero garantire:

- (a) che il default di un singolo debitore sia identificato in modo uniforme in tutto l'ente con riferimento a tutte le esposizioni verso il suddetto debitore in tutti i relativi sistemi informatici, compresi tutti i soggetti giuridici all'interno del gruppo e in tutte le aree geografiche in conformità ai paragrafi da 80 a 82 o, per le esposizioni al dettaglio, in conformità ai paragrafi da 92 a 94;
- (b) che ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i. la stessa definizione di default è utilizzata uniformemente da parte di un ente, di un'impresa madre o di una delle sue filiazioni e per tutti i tipi di esposizioni;
 - ii. nel caso in cui diverse definizioni di default si applichino all'interno di un gruppo o per tipologie di esposizioni, l'ambito di applicazione di ciascuna delle definizioni di default è stabilito in modo chiaro, in conformità ai paragrafi da 83 a 85.

Identificazione uniforme del default di un singolo debitore

80. Ai fini del paragrafo 79, lettera a), gli enti dovrebbero applicare adeguati meccanismi e procedure per garantire che il default di un singolo debitore sia identificato in modo uniforme in tutto l'ente con riferimento a tutte le esposizioni verso il suddetto debitore in tutti i sistemi informatici pertinenti, compresi tutti i soggetti giuridici all'interno del gruppo e in tutte le aree geografiche in cui sia attivo in forme diverse da quella della personalità giuridica.

81. Nel caso in cui lo scambio dei dati dei clienti tra persone giuridiche diverse all'interno di un ente, di un'impresa madre o di una delle sue filiazioni sia vietato dalla normativa in materia di protezione dei consumatori, dal segreto bancario o da ulteriori normative con conseguenti incoerenze nell'identificazione del default di un debitore, gli enti dovrebbero comunicare alle autorità competenti tali ostacoli di natura giuridica e, nel caso in cui utilizzino il metodo IRB, dovrebbero altresì valutare la rilevanza delle incoerenze nell'identificazione del default di un debitore e il loro possibile impatto sulle stime dei parametri di rischio.

82. Inoltre, nel caso in cui l'identificazione del default di un debitore in maniera del tutto uniforme all'interno dell'ente, dell'impresa madre o di una delle sue filiazioni sia molto gravosa e richieda lo sviluppo di una banca dati centralizzata di tutti i clienti o l'attuazione di altri meccanismi o procedure per verificare lo stato di ciascun cliente in tutte le entità del gruppo, gli enti non sono tenuti ad applicare detti meccanismi o procedure qualora siano in grado di dimostrare che l'effetto della non conformità non è significativo in quanto non esistono clienti comuni o vi è un numero molto limitato di clienti comuni tra i soggetti pertinenti di un gruppo e l'esposizione verso questi clienti non è significativa.

Uso uniforme della definizione di default in tutte le tipologie di esposizioni

83. Ai fini del paragrafo 79, lettera b), un ente, un'impresa madre o una delle sue filiazioni dovrebbero utilizzare la stessa definizione di default per un'unica tipologia di esposizioni ai sensi del dell'art. 142, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti possono utilizzare diverse definizioni di default per le diverse tipologie di esposizioni, anche per determinati soggetti giuridici o per altre forme di presenza in aree geografiche diverse dalla personalità giuridica, laddove sia giustificato dall'applicazione di prassi di gestione interna del rischio significativamente diverse o dai diversi requisiti giuridici applicabili nelle diverse giurisdizioni, in particolare per motivi quali:

- (a) differenti soglie di rilevanza stabilite dalle autorità competenti nelle rispettive giurisdizioni in conformità all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) utilizzo di 180 giorni invece di 90 giorni di arretrato per determinate tipologie di esposizioni alle quali sia applicato il metodo IRB in alcune giurisdizioni in conformità all'art. 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (c) specificazione di indicazioni aggiuntive dell'improbabile adempimento specifiche per determinati soggetti giuridici, aree geografiche o tipologie di esposizioni.

84. Ai fini del paragrafo 79, lettera b), punto (ii), e laddove le diverse definizioni di default siano applicate a tutte le tipologie di esposizioni in conformità al paragrafo 83, le procedure interne degli enti relative alla definizione del default dovrebbero garantire entrambi i seguenti elementi:

- (a) che sia chiaramente specificato l'ambito di applicazione di ogni definizione;
- (b) che la definizione di default specificata per una determinata tipologia di esposizione, soggetto giuridico o area geografica venga applicata in maniera uniforme a tutte le esposizioni nell'ambito di applicazione di ogni definizione di default pertinente.

85. Inoltre, per gli enti che utilizzano il metodo IRB, l'utilizzo delle varie definizioni di default deve essere adeguatamente rispecchiato nella stima dei parametri di rischio nel caso di sistemi di rating il cui ambito di applicazione comprenda diverse definizioni di default.

9. Applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio

Livello di applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio

86. A norma dell'art. 178, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso di esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default a livello di una singola linea di credito anziché in relazione alle obbligazioni complessive di un mutuatario. Pertanto, gli enti che utilizzano il metodo IRB, in particolare, possono applicare la definizione di default a livello di singola linea per le esposizioni al dettaglio di cui all'art. 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, invece, possono applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito per tutte le esposizioni che soddisfano i criteri di cui all'art. 123 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche nel caso in cui alcune di queste esposizioni siano state assegnate a una differente classe di esposizioni, al fine di attribuire un fattore di ponderazione del rischio, come esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili.
87. Gli enti dovrebbero scegliere il livello di applicazione della definizione di default tra il debitore e la linea di credito per tutte le esposizioni al dettaglio, in modo tale da riflettere le proprie prassi di gestione interna del rischio.
88. Gli enti possono applicare la definizione di default a livello di un debitore per alcuni tipi di esposizioni al dettaglio e al livello di una linea di credito per altri, qualora ciò sia giustificato da prassi di gestione interna del rischio, ad esempio a causa di un diverso modello di business di una controllata, e ove sia dimostrato che il numero di casi in cui gli stessi clienti siano soggetti a diverse definizioni di default a diversi livelli di applicazione sia mantenuto minimo.
89. Nel caso gli enti decidano di utilizzare diversi livelli di applicazione della definizione di default per i diversi tipi di esposizioni al dettaglio, in conformità al paragrafo 88, essi dovrebbero garantire che l'ambito applicazione di ciascuna definizione di default sia chiaramente definito e che sia utilizzato in modo uniforme nel tempo per diversi tipi di esposizioni al dettaglio. Nel caso di enti che utilizzino il metodo IRB, le stime del rischio dovrebbero rispecchiare correttamente la definizione di default applicata a ciascuna tipologia di esposizione.
90. Nel caso in cui gli enti utilizzino diversi livelli di applicazione della definizione di default con riferimento ad alcuni portafogli al dettaglio, il trattamento di clienti comuni ai menzionati

portafogli dovrebbe essere specificato nelle proprie prassi e procedure interne. In particolare, nel caso in cui l'esposizione, alla quale la definizione di default si applica a livello del debitore, soddisfi una o entrambe le condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013, tutte le esposizioni verso tale debitore dovrebbero essere considerate in stato di default, comprese quelle soggette all'applicazione della definizione di default a livello di singola linea di credito. Nel caso in cui l'esposizione soggetta all'applicazione della definizione di default a livello di singola linea di credito soddisfi tali condizioni, le altre esposizioni verso il debitore non dovrebbero essere automaticamente riclassificate come in stato di default. Gli enti, tuttavia, possono classificare le altre esposizioni in stato di default in base ad altre considerazioni sull'improbabile adempimento ai sensi dei paragrafi da 92 a 94.

91. La stessa regola dovrebbe applicarsi per i debitori trattati secondo il metodo standardizzato, laddove alcune esposizioni verso un debitore soddisfino i requisiti di cui all'art. 123 del regolamento (UE) n. 575/2013 mentre altre esposizioni verso lo stesso debitore siano in forma di titoli e pertanto non possano essere considerate al dettaglio. Nel caso in cui un'esposizione concessa sotto forma di titoli soddisfi almeno una delle condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013, tutte le esposizioni verso il suddetto debitore dovrebbero essere considerate in stato di default. Nel caso in cui l'esposizione che soddisfa i requisiti di cui all'art. 123 del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfi anche tali condizioni e l'ente applichi la definizione di default a livello di singola linea di credito, le altre esposizioni verso il debitore non dovrebbero essere automaticamente riclassificate in stato di default. Gli enti, tuttavia, possono classificare le altre esposizioni come in stato di default, in base ad altre considerazioni sull'improbabile adempimento, ai sensi dei paragrafi da 92 a 94.

Applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio a livello di singola linea di credito

92. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 178, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, la definizione di default sia stata applicata al livello di una singola linea di credito per le esposizioni al dettaglio, gli enti dovrebbero non considerare automaticamente e contemporaneamente le diverse esposizioni verso lo stesso debitore in stato di default. Gli enti dovrebbero nondimeno considerare che alcune indicazioni di default sono connesse con la condizione del debitore invece che con lo stato di una specifica esposizione. Si fa riferimento in particolare alle indicazioni dell'improbabile adempimento correlati al fallimento del debitore, come specificato all'art. 178, paragrafo 3, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove emergano tali indicazioni di default, gli enti dovrebbero trattare tutte le esposizioni verso lo stesso debitore come in stato di default, indipendentemente dal livello di applicazione della definizione di default.
93. Gli enti dovrebbero considerare anche altre indicazioni dell'improbabile adempimento e stabilire, in linea con le proprie politiche e procedure interne, quali indicazioni dell'improbabile adempimento rispecchiano la situazione complessiva di un debitore invece di

quella dell'esposizione. Nel caso in cui emergano queste altre indicazioni dell'improbabile adempimento, tutte le esposizioni verso il debitore dovrebbero essere considerate in stato di default, indipendentemente dal livello di applicazione della definizione di default.

94. Inoltre, nel caso in cui una parte significativa delle esposizioni verso il debitore sia in stato di default, l'ente può ritenere non verosimile che le altre obbligazioni del suddetto debitore siano ripagate per intero senza il ricorso a misure quali l'escussione delle garanzie e trattarle come in stato di default.

Applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio a livello del debitore

95. L'applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio a livello del debitore implica che, qualora un'obbligazione creditizia del debitore soddisfi le condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettere a) o b) o a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, tutte le esposizioni verso il suddetto debitore dovrebbero essere considerate in stato di default. Gli enti che decidono di applicare la definizione di default per le esposizioni al dettaglio a livello del debitore dovrebbero specificare regole dettagliate di trattamento delle obbligazioni creditizie congiunte e il contagio del default tra esposizioni nelle loro politiche e procedure interne.
96. Gli enti dovrebbero considerare un'obbligazione creditizia congiunta come un'esposizione nei confronti di due o più debitori che sono ugualmente responsabili del rimborso dell'obbligazione creditizia. Tale nozione non si estende a obbligazioni creditizie di singoli debitori garantite da un'altra persona fisica o giuridica sotto forma di garanzia o di altra tutela del credito.
97. Nel caso in cui le condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettere a) o b) o a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte con riferimento a un'obbligazione creditizia congiunta di due o più debitori, gli enti dovrebbero considerare tutte le altre obbligazioni creditizie congiunte verso il medesimo insieme di debitori e tutte le singole esposizioni verso tali debitori come in stato di default, a meno che possano giustificare che il riconoscimento del default delle singole esposizioni non sia appropriato, a ragione di almeno una delle seguenti condizioni:
- (a) il ritardo nel pagamento di un'obbligazione creditizia congiunta risulta da una controversia tra i singoli obbligati che partecipano a tale obbligazione creditizia congiunta, che sia stata presentata dinanzi a un giudice o sia stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno competente che si sia tradotta in una decisione vincolante in conformità al quadro giuridico applicabile nella relativa giurisdizione, e non sussistano timori circa la situazione finanziaria dei singoli debitori;
 - (b) un'obbligazione creditizia congiunta che costituisce una parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore.

98. Il default di un'obbligazione creditizia congiunta non dovrebbe provocare il default di altre obbligazioni creditizie di singoli debitori con altre persone fisiche o giuridiche che non siano coinvolte nell'obbligazione creditizia inizialmente in stato di default; tuttavia, gli enti dovrebbero valutare se il default dell'obbligazione creditizia congiunta in questione costituisca una indicazione dell'improbabile adempimento riguardante le altre obbligazioni creditizie congiunte.
99. Nel caso in cui le condizioni di cui all'art. 178, paragrafo 1, lettere a) o b) o a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte con riferimento all'obbligazione creditizia di un singolo debitore, l'effetto di contagio di detto default non dovrebbe automaticamente estendersi alle obbligazioni creditizie congiunte del debitore; tuttavia, gli enti dovrebbero valutare tali obbligazioni creditizie congiunte per individuare eventuali indicazioni dell'improbabile adempimento connessa con il default di uno dei debitori. In ogni caso, laddove i singoli debitori abbiano lo stato di default, anche la loro obbligazione creditizia congiunta dovrebbe essere considerata automaticamente in stato di default.
100. Gli enti dovrebbero individuare, sulla base dell'analisi delle pertinenti disposizioni normative in una determinata giurisdizione, e prevedere nelle proprie politiche e procedure interne l'identificazione dei debitori che sono pienamente responsabili per legge a determinate obbligazioni in solido con altri debitori e che sono pertanto pienamente responsabili per l'intero ammontare di tali obbligazioni, ma escludendo le obbligazioni creditizie del singolo debitore garantito da un'altra persona fisica o giuridica sotto forma di garanzia o di altra tutela del credito. Un esempio tipico sarebbe una coppia di coniugi ai quali, sulla base di disposizioni normative specifiche applicabili nella giurisdizione competente, non si applica la suddivisione del patrimonio coniugale (sistema di separazione dei beni). In caso di piena responsabilità reciproca per tutte le obbligazioni, il default di uno di tali debitori dovrebbe essere considerato una indicazione potenziale dell'improbabile adempimento dell'altro e, di conseguenza, gli enti dovrebbero valutare se le obbligazioni creditizie singole e congiunte di tali debitori debbano o meno essere considerate in stato di default. Nel caso in cui uno dei debitori in solido, giuridicamente e pienamente responsabile per tutte le obbligazioni, abbia una obbligazione creditizia congiunta con un altro cliente, l'ente dovrebbe accertare se emergano indicazioni dell'improbabile adempimento anche nelle altre obbligazioni creditizie congiunte con terzi.
101. Gli enti dovrebbero altresì esaminare le forme di soggetti giuridici nelle relative giurisdizioni e l'estensione della responsabilità di proprietari, soci, azionisti o dirigenti per le obbligazioni della società, a seconda della forma giuridica del soggetto. Nel caso in cui una persona sia pienamente responsabile per le obbligazioni di una società, il default di tale società dovrebbe comportare che anche tale individuo sia considerato in stato di default. Nei casi in cui non sussista piena responsabilità per le obbligazioni della società, i proprietari, i soci o gli azionisti significativi di una società in stato di default dovrebbero essere valutati dall'ente al fine di rilevare eventuali indicazioni dell'improbabile adempimento in relazione alle loro obbligazioni individuali.

102. Inoltre, nel caso specifico di un singolo imprenditore, laddove un soggetto sia pienamente responsabile per le obbligazioni sia personali sia commerciali, sia con attività personali che commerciali, il default di una qualsiasi delle obbligazioni private o commerciali dovrebbe comportare che anche tutte le obbligazioni personali e commerciali di tale persona siano considerate come in stato di default.
103. Nel caso in cui la definizione di default si applichi a livello di un debitore per le esposizioni al dettaglio, la soglia di rilevanza dovrebbe essere applicata anche a livello del debitore. Gli enti dovrebbero indicare chiaramente nelle proprie politiche e procedure interne il trattamento delle obbligazioni creditizie congiunte nell'applicazione della soglia di rilevanza.
104. Un debitore congiunto, ossia una serie specifica di singoli debitori che hanno un'obbligazione congiunta nei confronti di un ente, dovrebbe essere considerato come un debitore a sé rispetto a ciascuno dei singoli debitori. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si verifichi per un'obbligazione creditizia, la rilevanza di tale ritardo dovrebbe essere valutata applicando la soglia di rilevanza di cui all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le obbligazioni creditizie congiunte a questo insieme specifico di debitori. A tale fine, le singole esposizioni verso debitori che partecipino a un'obbligazione creditizia congiunta, o ad altri sottogruppi di tali debitori, non dovrebbero essere prese in considerazione. Tuttavia, qualora sia oltrepassata la soglia di rilevanza per un debitore congiunto calcolato in questo modo, tutte le obbligazioni creditizie congiunte di tale insieme di debitori e tutte le singole esposizioni individuali verso i debitori che partecipano a una obbligazione creditizia congiunta dovrebbero essere considerate in stato di default, a meno che si verifichi una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 97.
105. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento corrisponda a un'obbligazione creditizia individuale, la rilevanza di tale ritardo dovrebbe essere valutata applicando la soglia di rilevanza di cui all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le obbligazioni creditizie individuali del debitore, senza tenere conto di eventuali obbligazioni creditizie congiunte di tale debitore con altre persone fisiche o giuridiche. Nel caso in cui la soglia di rilevanza calcolata in questo modo sia oltrepassata, tutte le esposizioni individuali verso tale debitore dovrebbero essere considerate in stato di default.

10. Documentazione, politiche interne e procedure di gestione del rischio

Tempestività dell'identificazione del default

106. Gli enti dovrebbero disporre di procedure efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni pertinenti al fine di individuare inadempimenti in modo tempestivo nonché di inoltrare dette informazioni nel più breve tempo possibile e, ove possibile, in modo

automatizzato, al personale che è competente a prendere decisioni in materia di credito. Più in particolare:

- (a) nel caso in cui applichino processi automatici, come il conteggio dei giorni di arretrato, l'individuazione delle indicazioni di default dovrebbe essere effettuata su base giornaliera;
- (b) nel caso eseguano operazioni manuali, quali ad esempio il controllo esterno di fonti e basi di dati, l'analisi degli elenchi di controllo, l'analisi degli elenchi delle esposizioni «forborne» o l'individuazione di SCRA, le informazioni dovrebbero inoltre essere aggiornate con una frequenza tale da garantire la tempestiva individuazione dei default.

107. Gli enti dovrebbero verificare periodicamente che tutte le esposizioni deteriorate «forborne non-performing» siano classificate come in stato di default e soggette a ristrutturazione onerosa. Gli enti dovrebbero altresì esaminare periodicamente le esposizioni «forborne performing», al fine di determinare se per alcune di esse valga l'indicazione dell'improbabile adempimento, come specificato all'art. 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai paragrafi da 49 a 55.

108. I meccanismi di controllo dovrebbero garantire che le relative informazioni siano utilizzate nel processo di individuazione dei default immediatamente dopo essere state ottenute. Tutte le esposizioni verso un debitore in stato di default e tutte le esposizioni pertinenti in caso di applicazione della definizione di default a livello di linea di credito per le esposizioni al dettaglio dovrebbero essere contrassegnate come in stato di default in tutti i sistemi informatici pertinenti senza indebito ritardo. Eventuali ritardi nella registrazione di default non dovrebbero dar luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti dei fondi propri o nell'uso dei dati a fini di quantificazione del rischio. In particolare dovrebbe essere garantito che i valori nella rendicontazione interna ed esterna rispecchino una situazione in cui tutte le esposizioni siano correttamente classificate.

Documentazione

109. Gli enti dovrebbero documentare le proprie politiche relative alla definizione dei default, incluse tutte le soglie di attivazione della procedura di individuazione dei default e dei criteri di uscita, nonché le chiare indicazioni dell'ambito di applicazione della definizione di default. Più in particolare, essi dovrebbero:

- (a) documentare la realizzazione operativa di tutti le indicazioni di default;
- (b) documentare la realizzazione operativa dei criteri per la riclassificazione di un debitore da uno stato di default a uno stato di non default;
- (c) tenere un registro aggiornato di tutte le definizioni di default.

110. Ai fini del paragrafo 109, lettera a), gli enti dovrebbero documentare l'applicazione della definizione di default in modo dettagliato, compresa l'attuazione di tutti le indicazioni di default, includendo il processo, le fonti di informazione e le responsabilità per l'individuazione di particolari indicazioni di default.
111. Ai fini del paragrafo 109, lettera b), gli enti dovrebbero documentare la realizzazione operativa dei criteri per la riclassificazione di un debitore in stato di default nello stato di non default, includendo i processi, le fonti di informazioni e le responsabilità attribuite al personale pertinente.
112. Ai fini dei paragrafi 110 e 111, la documentazione dovrebbe comprendere la descrizione di tutti i meccanismi automatici e i processi manuali e, laddove le indicazioni qualitative di default o i criteri per il ritorno allo stato di non default sono applicati manualmente, la descrizione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per consentire una facile comprensione e un'applicazione uniforme da parte di tutto il personale responsabile.
113. Ai fini del paragrafo 109, lettera c), gli enti dovrebbero conservare un registro aggiornato di tutte le versioni attuali e precedenti della definizione di default, a decorrere come minimo dalla data di applicazione dei presenti orientamenti. Il registro dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:
- (a) l'ambito di applicazione della definizione di default, se vi è più di una definizione di default utilizzata all'interno dell'istituto, della sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
 - (b) l'organismo che approva la definizione o le definizioni di default e la data di approvazione di ciascuna di queste definizioni;
 - (c) la data di attuazione di ogni singola definizione di default;
 - (d) una breve descrizione di tutti i cambiamenti effettuati nell'ultima versione;
 - (e) nel caso di entiche hanno il permesso di utilizzare il metodo IRB, il cambiamento di categoria assegnato, la data di presentazione alle autorità competenti e, se del caso, la data di approvazione da parte di dette autorità competenti.

Requisiti di governance interna per gli enti che applicano il metodo IRB

114. Gli enti che utilizzano il metodo IRB dovrebbero adottare adeguati meccanismi e procedure al fine di assicurare che la definizione di default sia applicata e utilizzata in modo corretto. In particolare, sono tenuti a garantire che:

- (a) la definizione di default e l'ambito della sua applicazione sia ciò che deve essere approvato dall'organo di gestione, o da un comitato da esso designato, e dall'alta dirigenza in conformità all'art. 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) tale definizione sia utilizzata in modo uniforme ai fini del calcolo dei requisiti dei fondi propri e svolga un ruolo significativo nei processi interni di gestione del rischio, essendo applicata come minimo nell'ambito del monitoraggio delle esposizioni e della segnalazione interna all'alta dirigenza e all'organo di gestione;
- (c) l'unità di audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, esamini regolarmente la solidità e l'efficacia della procedura utilizzata dall'ente per l'individuazione del default, tenendo conto in particolare della tempestività dell'individuazione del default di cui ai paragrafi da 106 a 108 nonché garantendo che le conclusioni dell'audit interno e le relative raccomandazioni, oltre che le misure adottate per porre rimedio alle carenze rilevate, siano comunicate direttamente all'organo di gestione o al comitato da esso designato.